



RdB/CUB Pubblico Impiego Agenzie Fiscali COORDINAMENTO REGIONALE LOMBARDIA

✉ info@lombardia.agenziefiscali.rdbcub.it
20159 – Milano - via Mossotti, 1 – tel. 02.683091 – fax 02.6080381

Esecutivo Nazionale
Fax 06 – 233200763 / Tel. (ore 9-18) 335380821 – 3473762758
✉ oltrecolonne@agenziefiscali.rdbcub.it - Web: www.stato.rdbcub.it

Incontro sulla sicurezza del lavoro presso la Circostrizione doganale di Milano I Nota a verbale presentata dalle RdB.

Riteniamo fondamentale la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai problemi della sicurezza del lavoro. Infatti, riteniamo indispensabile, in tale materia, il coinvolgimento di tutti i lavoratori che, attraverso gli "addetti ai lavori" (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico competente, Gruppo emergenze, ecc.) possono acquisire una migliore consapevolezza dei rischi connessi al posto di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione adottate. Con tale spirito segnaliamo quei problemi, già segnalati in passato, che gradiremmo sapere se siano stati risolti od avviati a soluzione.

1) EDIFICI – IMPIANTI – MACCHINARI

- Le costruzioni adibite ad uffici sono provviste dei requisiti di abitabilità (impianto elettrico a norma, isolamento termico, servizi igienici, uscite di emergenza, luce naturale, conformità al progetto per le nuove costruzioni, ecc.)?
- Nelle costruzioni adibite a magazzino di custodia merci vengono adottate le opportune misure di sicurezza per prevenire infortuni in conseguenza della movimentazione e custodia delle merci? Le merci abbandonate vengono inventariate, custodite e smaltite con l'osservanza delle specifiche norme previste? L'area di rischio è adeguatamente segnalata ed isolata? Il personale addetto alla custodia e manipolazione dei campioni è preavvisato dell'esposizione ai pericoli cui incorre in relazione ai compiti dallo stesso svolti? Questo personale è dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).
- E' stato rilasciato dall'organo competente il certificato di prevenzione incendi per i locali (magazzino merci, archivio, centrale termica, garage, ecc.) maggiormente a rischio?
- Gli impianti sono stati collaudati od omologati? Vengono costantemente tenuti registri o schede per la manutenzione ordinaria/straordinaria delle macchine, attrezzature ed impianti tecnologici (antincendio, elettrico, termico, condizionamento, ecc.)?

2) I LAVORATORI

- Sono a conoscenza delle misure di prevenzione e protezione dai rischi? Sono sottoposti alla prevenzione sanitaria in relazione ai rischi professionali? Sono stati edotti sull'organizzazione e gestione dell'emergenza? Ricevono adeguata informazione e formazione (cultura della sicurezza)?

3) GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA (RLS – RSPP)

- Provvedono ad individuare e valutare i rischi? Hanno le capacità necessarie e dispongono dei mezzi

e tempo adeguati in relazione ai compiti assegnati? Hanno frequentato gli appositi corsi di formazione per la sicurezza?

4) IL MEDICO COMPETENTE

- Effettua "tutti" gli accertamenti sanitari correlati ai rischi professionali? Esegue accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni alle mansioni svolte dal lavoratore? Effettua visite periodiche, sulla base della valutazione del rischio, al fine di controllare lo stato di salute del lavoratore relativamente al giudizio di idoneità alla mansione specifica? Coopera attivamente, per gli aspetti sanitari, all'attività di formazione ed informazione sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro?

5) GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA

- Sono stati programmati gli interventi ed impartite le istruzioni a cui i lavoratori debbono attenersi in caso di pericolo? Sono stati tutti designati ed adeguatamente formati?

6) IL DATORE DI LAVORO

- E' il protagonista della funzione di prevenzione che attraverso la valutazione del rischio (art. 4, comma 2, D. Lgs. 626/94) programma un documento sulle misure ritenute opportune a garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza attraverso provvedimenti miranti alla prevenzione dei rischi professionali, all'informazione e formazione dei lavoratori, all'organizzazione ed ai mezzi di attuazione. La valutazione del rischio è l'atto conclusivo e qualificante della materia trattata. In essa, a parere dello scrivente, *dovrebbero confluire gli interrogativi proposti*. Quando si parla di valutazione del rischio, le domande proposte, vanno trasformate in contenuti del documento attraverso obiettivi prefissati e criteri di valutazione dettati da precise norme di legge.

Milano, 30/09/2004